



REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.
("denominazione comunitaria d'origine")

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO -
ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.**

("denominazione comunitaria d'origine")

INDICE

- Art. 1– Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito dell'intervento comunitario
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 - Istituzione della De. Co.
- Art. 5 - Registro De. Co.
- Art. 6 - Istituzione di un albo comunitario delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 - Logo De. Co.
- Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De. Co. ai prodotti locali
- Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De. Co. ai prodotti locali
- Art. 10 - Commissione comunitaria per la De. Co.
- Art. 11 – Utilizzo della De. Co. e del relativo logo
- Art. 12 – Controlli
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 – Struttura organizzativa competente
- Art. 15 - Iniziative comunitarie
- Art. 16 - Tutele e garanzie
- Art. 17 – Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti *ufficiali ai prodotti locali*
- Art. 18 – Rinvio alle norme statali
- Art. 19 – Norme finali
- Allegato A.: Logo De. Co.
- Allegato B.: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici
- Allegato C: fac-simile di domanda

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del nostro paese.

2. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, rappresentano un vanto del territorio comunitario e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunitario, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio della XIII Comunità Montana.

5. Per le finalità di cui sopra, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De. Co. (acronimo di "denominazione comunitaria d'origine").

Art. 2
Ambito dell'intervento comunitario

In particolare, l'azione della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunitario di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunitario per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "**prodotto tipico locale**", si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato, sul territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "**tipico**" è inteso come sinonimo di "**tradizionale**", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4

Istituzione della De. Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De. Co., "**Denominazione Comunitaria d'Origine**", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunitario, nonché quale efficace strumento promozionale dei territori della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni.

Attraverso la De. Co. si mira a:

- a) Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

2. La De. Co. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni".

3. La De. Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5

Istituzione del Registro De. Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura di cui all'art. 14 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, che ottengono la De. Co.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Viene istituito presso la competente struttura di cui all'art. 14 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, che ottengono la De. Co.

4. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

5. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- I prodotti a denominazione comunitaria di origine (De. Co.);
- Le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.co. sui loro prodotti;
- Gli estremi della deliberazione della Giunta Comunitaria, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- (Classe 26 della classificazione di Nizza) Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.
- (Classe 29 della classificazione di Nizza) carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
- (Classe 30 della classificazione di Nizza) Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo e melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
- (Classe 31 della classificazione di Nizza) granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
- (Classe 32 della classificazione di Nizza) Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
- (Classe 33 della classificazione di Nizza) bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail (escluse le birre).
- (Classe 41 della classificazione di Nizza) Educazione, formazione, divertimento; attività sportive e culturali.
- (Classe 43 della classificazione di Nizza) piatti tradizionali della cucina dei paesi appartenenti alla XIII Comunità Montana Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De. Co. anche prodotti di altre tipologie.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De. Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrebbe essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità dei criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De. Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De. Co. per più prodotti diversi.

10. Per ogni prodotto De. Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6

Istituzione di un Albo Comunitario delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura di cui all'art. 14 un apposito Albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- Dei prodotti De. Co.;
- Dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- Di altri prodotti tipici locali.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'Albo è approvato dalla Giunta Comunitaria, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, per almeno tre anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, la XIII Comunità Montana può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

A r t . 7

Logo De. Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il marchio è l'insieme verbale e figurativo consistente in una composizione ritraente un paesaggio formato da asset identificativi ad incastro che rappresentano: il sole, la montagna della Semprevisa, il fiume Amaseno, il pane, l'olio e il vino con la scritta "XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni - De. Co. Denominazione Comunitaria di Origine".

A r t . 8

Requisiti per l'attribuzione della De. Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De. Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La denominazione comunitaria può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De. Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunitaria, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9

Procedura per l'attribuzione della De. Co. ai prodotti locali

- 1.** Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De. Co. (denominazione comunitaria d'origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De. Co., con le modalità indicate al successivo comma 4.
- 2.** Agli stessi fini, la XIII Comunità Montana può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
- 3.** Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De. Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
- 4.** Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De. Co., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni una richiesta scritta, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
- 5.** Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio della XIII Comunità Montana);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti; i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
- 6.** Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, attraverso specifiche ricerche.
- 7.** Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga della stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De. Co., con l'iscrizione del prodotto viene disposta anche quella dell'impresa.
- 8.** Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10
Commissione Comunitaria per la De. Co.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De. Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Presidente della XIII Comunità Montana e presieduta da un Assessore. Ne fanno parte:
 - n.1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n. 1 esperto del settore commerciale;
 - il responsabile della struttura comunitaria di cui all'art. 14.
2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunitaria di cui all'art. 14.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De. Co., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunitaria, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De. Co., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De. Co.
10. L'iscrizione delle imprese nel registro De. Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
12. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni si riserva la facoltà di

subordinare l'iscrizione al Registro De. Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

14. L'iscrizione nel registro De. Co. non comporta oneri per l'impresa.

15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De. Co.

Art. 11

Utilizzo della De. Co. e del relativo logo

1. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni concede l'utilizzo gratuito della scritta "De. Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono e del manuale d'uso del logo.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De. Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De. Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; e obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

4. Il logo De. Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De. Co.

5. Il logo De. Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De. Co. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.

7. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc .

8. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, proprietario del logo De. Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

9. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De. Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

10. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De. Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 12 Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dalla XIII Comunità Montana.

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De. Co. o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De. Co.

Art.13 Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De. Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a)** Il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni;
- b)** Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De. Co.;
- c)** La perdita dei requisiti richiesti;
- d)** L'uso difforme o improprio del logo De. Co., accertato dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione,

l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

e) Gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del dritto di utilizzazione del riconoscimento De. Co., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 14

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno degli uffici della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni.

2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio tecnico.

3. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri.

Art. 15

Iniziative comunitarie

1. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, ricerca, ai fini di tutela De. Co. (denominazione comunitaria d'origine) forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

4. Presso la sede della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, di rilievo tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.

5. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale dei prodotti De. Co. della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.

6. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Art. 16

Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'art. 15/c. 3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.), dell'indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.

2. La XIII Comunità Montana promuove altresì l'inserimento dei prodotti De. Co. nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.

3. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, ai prodotti a denominazione De. Co., sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

Art. 17

Tutele e garanzie

La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 18

Rinvio alle norme statali

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme

statali vigenti, che costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 19
Norme finali

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e al fine di valutarne l'efficacia, il responsabile della XIII Comunità Montana rassegnerà alla Giunta Comunitaria una relazione sullo stato di attuazione.

2. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

3. Il regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli art. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATO A: Logo De. Co.



ALLEGATO B

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

**Al Presidente della
XIII Comunità Montana**
P.zza L. Tacconi 2
04015 Priverno (LT)

OGGETTO: segnalazione De. Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De. Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Luogo e data

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Allegato C

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera)

Al Presidente della
XIII Comunità Montana
P.zza L. Tacconi 2
04015 Priverno (LT)

OGGETTO: Richiesta de.co.

Il sottoscritto _____ nato _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di titolare/leg. rappr. della Ditta _____
avente la qualifica di imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio
esercitante attività di somministrazione di alimenti e bevande altro _____
di con sede in _____ Via _____ P. I.V.A n. _____
premessi:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De. Co., oppure per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, meritevole di ottenere la denominazione comunale;

CHIEDE

di essere iscritta nel registro comunitario De. Co., per il suddetto prodotto, oppure l'iscrizione nel registro De. Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De. Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De. Co.;

Allega i seguenti documenti:

scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De. Co.)

altro:

Luogo e data

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunitario n. del